

Regolamento dei congressi e delle assemblee

approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 27 maggio 2023

TITOLO I – Il Congresso nazionale

Capo I – Il Congresso nazionale ordinario

Art. 1 – Convocazione del Congresso nazionale

1. Il Congresso nazionale dell'ANP si tiene, di norma, ogni quattro anni nel mese fissato dal Consiglio nazionale.
2. Il Congresso è indetto dal Presidente nazionale che stabilisce il calendario dei lavori, se questi si svolgono secondo modalità a distanza o in presenza e, in quest'ultimo caso, il luogo. Dell'indizione è data immediata notizia mediante PEO a tutti gli iscritti nonché mediante pubblicazione sul sito.
3. La modalità di svolgimento deve essere la stessa per la totalità dei congressisti. Qualora adottata, la modalità a distanza deve realizzarsi mediante sistemi telematici che garantiscano la sicurezza delle comunicazioni, l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto anche segreto, ove previsto.
4. La convocazione del Congresso nazionale è disposta dal Presidente nazionale con almeno venti giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento. Il Presidente nazionale ha facoltà di invitare ai lavori congressuali anche soggetti esterni all'ANP.
5. Prima dell'inizio dei lavori congressuali, il Presidente nazionale insedia una Segreteria del Congresso per provvedere alle necessarie attività organizzative. La Segreteria si avvale del personale in servizio presso la sede nazionale dell'ANP per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 2 – Commissione per la Verifica dei Poteri

1. In corrispondenza di ogni tornata congressuale, è istituita la Commissione per la Verifica dei Poteri, composta da cinque soci e domiciliata presso la sede nazionale dell'ANP. Essa è preposta alla validazione delle candidature alla Presidenza nazionale, all'attribuzione alle strutture provinciali e interprovinciali del numero dei delegati al Congresso nonché all'assegnazione, a ciascuno di essi, dei relativi voti congressuali. Essa trasmette inoltre al Presidente nazionale l'elenco nominativo dei delegati al Congresso affinché questi possa disporre la convocazione. La Commissione definisce altresì le eventuali vertenze relative all'elezione dei delegati stessi nonché quelle riguardanti le votazioni che si svolgono durante i lavori del Congresso.
2. Il Consiglio nazionale delibera la designazione dei componenti della Commissione. Detta deliberazione è assunta con votazione palese e a maggioranza semplice dei voti regolarmente espressi, senza tenere conto degli astenuti.

3. La Commissione è insediata dal Presidente nazionale, elegge al suo interno il proprio Presidente e definisce il calendario dei propri lavori. Dopo la conclusione del Congresso, la Commissione resta in carica esclusivamente per gli eventuali adempimenti previsti dall'articolo 34.

4. Il Presidente nazionale trasmette alla Commissione l'elenco di tutti i soci, rilevato l'ultimo giorno del mese in cui il Consiglio nazionale fissa lo svolgimento del Congresso. L'elenco è utilizzato dalla Commissione esclusivamente per le attività previste dal presente Regolamento.

5. Per l'espletamento dei suoi lavori la Commissione si avvale delle strutture e del personale della sede nazionale dell'ANP nonché di una casella di PEC appositamente attivata.

Art. 3 – Ufficio di Presidenza

1. Per tutta la durata dei lavori del Congresso è costituito l'Ufficio di Presidenza, composto da cinque delegati di cui uno svolge la funzione di Presidente del Congresso, col compito di disciplinare, nel rispetto del presente regolamento, i lavori congressuali, la durata e l'ordine degli interventi, l'effettuazione delle mozioni d'ordine, le operazioni di voto. Provvede inoltre alla redazione del verbale delle sedute nonché a quant'altro necessario per assicurare il regolare svolgimento dei lavori.

2. La composizione dell'Ufficio di Presidenza è deliberata dal Congresso su proposta del Presidente del Consiglio nazionale, nel rispetto dei criteri appositamente stabiliti dal Consiglio nazionale. La proposta reca anche l'indicazione del Presidente del Congresso. Detta deliberazione è assunta con votazione palese e a maggioranza semplice dei voti congressuali regolarmente espressi, senza tenere conto degli astenuti. In caso di impedimento da parte del Presidente del Consiglio nazionale, il potere di proposta compete al Presidente nazionale.

3. L'Ufficio di Presidenza riceve le candidature per l'elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri e dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti e ha altresì il compito di procedere alla proclamazione degli eletti.

Art. 4 – Commissioni congressuali

1. Per tutta la durata dei lavori congressuali, sono costituite:

- a) la Commissione per lo Statuto, composta di undici delegati;
- b) la Commissione per la stesura dei documenti, composta di undici delegati.

2. Il Congresso delibera la composizione delle commissioni su proposta del Presidente del Congresso. Detta deliberazione è assunta con votazione palese e a maggioranza semplice dei voti congressuali regolarmente espressi, senza tenere conto degli astenuti.

3. Le commissioni si insediano subito dopo la loro costituzione, su iniziativa del Presidente del Congresso, ed eleggono al proprio interno un coordinatore che ne definisce tempestivamente il calendario dei lavori.

4. Ciascuna Commissione adotta le proprie deliberazioni mediante votazione a maggioranza semplice dei voti regolarmente espressi, escludendo dal computo gli astenuti.

Art. 5 – Commissione per lo Statuto

1. La Commissione per lo Statuto riceve, esclusivamente in forma scritta, le eventuali proposte di modifiche statutarie predisposte dal Presidente nazionale, dal Consiglio nazionale, dalle strutture regionali, provinciali o interprovinciali.

2. Sulla base delle proposte ricevute la Commissione, ove possibile, predispone un testo coordinato di nuovo Statuto e lo trasmette ai delegati almeno quattro ore prima dell'avvio delle relative votazioni.

3. Nel corso delle due ore successive al termine di cui al comma 2, la Commissione riceve dai delegati, esclusivamente in forma scritta, eventuali ulteriori emendamenti al testo proposto per il nuovo Statuto, ove possibile li coordina e, nel caso li ritenga inammissibili, formula motivato parere. Per ciascun emendamento ritenuto inammissibile dalla Commissione, la decisione ultima circa l'ammissibilità, a richiesta, è deliberata dal Congresso. I testi recanti la proposta di nuovo Statuto elaborato dalla Commissione e gli emendamenti ammissibili sono consegnati all'Ufficio di Presidenza perché siano discussi e sottoposti all'approvazione del Congresso in seduta plenaria, nel corso della quale non possono essere presentati ulteriori emendamenti.

Art. 6 – Commissione per la stesura dei documenti

1. La Commissione per la stesura dei documenti ha il compito di provvedere alla elaborazione ed alla stesura dei documenti congressuali sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito. I documenti vanno presentati al Congresso per la discussione, le modifiche o le integrazioni e l'approvazione finale, dopo la discussione e l'approvazione delle eventuali modifiche statutarie.

2. Sui documenti congressuali possono essere presentati emendamenti solo in forma scritta all'Ufficio di Presidenza, nei termini da questo stabiliti.

Art. 7 – Candidatura alla Presidenza nazionale dell'ANP

1. Può candidarsi alla Presidenza nazionale dell'ANP qualunque socio, nel rispetto dell'articolo 8 dello Statuto.

2. Alla proposta di candidatura devono essere allegati:

- a) il programma di azione associativa che il proponente intende realizzare qualora eletto;
- b) settanta sottoscrizioni della proposta stessa da parte di soci appartenenti a sette regioni, in numero di dieci per ognuna di esse. Nel rispetto di queste condizioni e al solo fine di garantire la conformità della propria proposta ai sensi del comma 3, il candidato ha facoltà di allegare un numero maggiore di sottoscrizioni.

La proposta di candidatura è redatta su apposito modulo predisposto dalla Commissione per la Verifica dei Poteri che ne dispone la pubblicazione nell'area riservata del sito dell'ANP entro il quindicesimo giorno del settimo mese antecedente quello di svolgimento del Congresso. A partire dalla medesima data è reso altresì disponibile il modulo di sottoscrizione della candidatura.

3. Ciascuna sottoscrizione, firmata digitalmente ovvero con firma autografa accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, reca le generalità del sottoscrittore. Ciascun socio può sottoscrivere una sola candidatura, a pena di invalidità di tutte le sue sottoscrizioni. Le sottoscrizioni devono essere prodotte in formato PDF.

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai primi tre commi del presente articolo comporta la nullità della proposta.

5. La proposta di candidatura è trasmessa alla Commissione per la Verifica dei Poteri durante i primi quindici giorni del sesto mese antecedente quello di svolgimento del Congresso. La trasmissione è effettuata esclusivamente tramite la casella di PEC della Commissione medesima. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente comma comporta l'esclusione della proposta.

6. Entro il settimo giorno successivo al termine ultimo di cui al comma 5, la Commissione per la Verifica dei Poteri accerta la validità delle candidature ai sensi dei commi precedenti e dispone la pubblicazione, nell'area riservata del sito dell'ANP, del relativo elenco nominativo provvisorio numerato secondo l'ordine di arrivo delle proposte. Per ciascun candidato, la Commissione prende in considerazione le sottoscrizioni ulteriori rispetto alle settanta previste dal comma 2, lettera b) solo ed esclusivamente nel caso in cui una o più di queste non siano valide ai sensi del comma 3. Nella stessa area riservata viene altresì pubblicato l'elenco delle proposte eventualmente rigettate, con l'indicazione dei motivi di rigetto.

7. Entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione, nell'area riservata del sito dell'ANP, dell'elenco nominativo provvisorio dei candidati, il socio che ne abbia interesse può proporre reclamo al Collegio dei Probiviri esclusivamente tramite la casella di PEC della Commissione per la Verifica dei Poteri. Il Collegio decide in via definitiva entro i cinque giorni successivi, trasmettendo contestualmente le proprie determinazioni alla Commissione per la Verifica dei Poteri.

8. La Commissione per la Verifica dei Poteri, preso atto anche delle rinunce eventualmente pervenute, dispone la pubblicazione dell'elenco nominativo definitivo dei candidati, secondo l'ordine di cui al comma 6, nell'area riservata del sito dell'ANP entro i successivi tre giorni. L'elenco è tempestivamente portato a conoscenza dei soci tramite PEO.

Art. 8 – Congressisti delegati, congressisti di diritto e osservatori

1. Al Congresso partecipano, con diritto di voto e di parola, centottanta delegati eletti dalle assemblee pregressuali delle strutture provinciali o interprovinciali di cui al Titolo III.

2. Al Congresso partecipano inoltre, con diritto di parola ma non di voto a meno che non siano delegati o portatori di subdelega:

- a) il Presidente nazionale;
- b) il Presidente emerito;
- c) il Presidente del Consiglio nazionale;
- d) i Presidenti regionali;
- e) i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- f) i componenti del Collegio dei Probiviri;
- g) i componenti della Commissione per la Verifica dei Poteri;
- h) il Presidente della Dirscuola Soc. Coop. a r.l.;
- i) i componenti dello staff del Presidente nazionale;
- j) il Coordinatore nazionale dei quadri;
- k) il Coordinatore nazionale delle alte professionalità;
- l) il Presidente dell'Associazione ESHA Italy;
- m) i soci onorari;
- n) i candidati alla presidenza nazionale inseriti nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 8.

3. Al Congresso partecipano infine, in qualità di osservatori senza diritto di parola e di voto, i soci designati dalle rispettive strutture provinciali o interprovinciali nel corso delle assemblee precongressuali, in numero non superiore a quello dei delegati da esse esprimibili.

4. L'elenco nominativo dettagliato di tutti i congressisti è tenuto aggiornato dalla Commissione per la Verifica dei Poteri.

Art. 9 – Delegati delle strutture provinciali o interprovinciali

1. Il numero dei delegati al Congresso nazionale attribuiti a ciascuna struttura provinciale o interprovinciale è determinato dalla Commissione per la Verifica dei Poteri in proporzione alla consistenza associativa della struttura medesima, come rilevata l'ultimo giorno del mese in cui il Consiglio nazionale assume la delibera di fissazione del mese di svolgimento del Congresso nazionale.

2. A ogni struttura provinciale o interprovinciale è comunque garantita l'attribuzione di almeno un delegato.

3. A ogni delegato al Congresso nazionale è assegnato un numero di voti congressuali pari al quoziente fra la consistenza associativa della struttura provinciale o interprovinciale di appartenenza e il numero dei delegati attribuiti alla stessa, con ripartizione dell'eventuale resto come esemplificato nell'Allegato 1 al presente regolamento.

4. La Commissione per la Verifica dei Poteri predispone una apposita tabella, ordinata per regione, recante il numero di delegati attribuito a ciascuna struttura provinciale o interprovinciale nonché i voti congressuali ad essi assegnati e ne dispone l'invio, non oltre l'ultimo giorno del settimo mese

antecedente quello di svolgimento del Congresso nazionale, al Presidente nazionale e ai presidenti delle strutture territoriali dell'ANP.

5. I presidenti provinciali o interprovinciali sono delegati di diritto al Congresso nazionale. Gli eventuali ulteriori delegati, attribuiti a ciascuna struttura nella misura prevista ai sensi del comma 1, sono eletti a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dall'articolo 40, nel corso dell'assemblea di cui all'articolo 23, comma 5, dello Statuto. L'elezione dei delegati avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, dello Statuto. Non hanno diritto all'elettorato passivo gli iscritti sottoposti a procedimento disciplinare, a norma dell'articolo 9, comma 3, dello Statuto.

6. La Commissione per la Verifica dei Poteri assegna a ciascun delegato, in base all'ordine determinato dalle elezioni tenutesi nelle assemblee pregressuali, come riportato dai relativi verbali, e fermo restando che il Presidente della struttura è inserito al primo posto, il numero di voti congressuali spettanti. Dopo la conclusione di tutte le assemblee pregressuali, la Commissione cura la tempestiva trasmissione dell'elenco nominativo dei delegati, con l'indicazione dei voti congressuali ad essi assegnati, al Presidente nazionale nonché ai presidenti delle strutture territoriali.

7. Il Presidente provinciale o interprovinciale eletto ha facoltà di rinunciare al diritto di cui al primo periodo del comma 5. Tale decisione è comunicata, contestualmente all'elezione a presidente della struttura, all'assemblea che provvede, pertanto, all'elezione di tutti i delegati attribuiti alla struttura provinciale o interprovinciale.

Art. 10 – Diritti e doveri dei delegati

1. La partecipazione al Congresso nazionale è un preciso dovere associativo per ogni delegato. Il delegato che sia impedito a partecipare, per sopravvenute cause di forza maggiore, informa tempestivamente il Presidente della struttura provinciale o interprovinciale di appartenenza, circostanziando le ragioni dell'impedimento e indicando il socio a cui trasferire la delega. Al momento del trasferimento della delega, il subdelegato deve godere dei diritti di elettorato previsti dall'art. 8, comma 2, dello Statuto. Il Presidente provinciale o interprovinciale provvede tempestivamente al trasferimento della delega e ne informa la Commissione per la Verifica dei Poteri.

2. Dopo l'apertura del Congresso, il delegato che debba abbandonare i lavori può subdelegare l'esercizio del proprio diritto di voto a un altro congressista delegato oppure a uno dei congressisti di diritto, previa convalida da parte della Commissione per la Verifica dei Poteri.

3. Nessun congressista può essere portatore di più di una subdelega.

4. Sono a carico della struttura nazionale dell'ANP le spese di soggiorno dei congressisti delegati nonché quelle di viaggio e di soggiorno dei congressisti di diritto e degli eventuali invitati. Sono a carico di ciascuna struttura provinciale o interprovinciale le spese di viaggio dei delegati nonché quelle di viaggio e di soggiorno dei congressisti osservatori.

Art. 11 – Ordine dei lavori congressuali

1. I lavori congressuali prevedono, nel seguente ordine:

- a) la fase preliminare di registrazione dei congressisti;
- b) l'apertura dei lavori;
- c) la designazione dell'Ufficio di Presidenza del Congresso;
- d) la designazione delle Commissioni congressuali;
- e) la relazione del Presidente nazionale;
- f) la sessione di interventi dei congressisti;
- g) la replica del Presidente nazionale;
- h) la fase dibattimentale e deliberativa su eventuali proposte di modifiche allo Statuto;
- i) l'approvazione del documento congressuale finale;
- j) la presentazione dei candidati alla presidenza nazionale e dei relativi programmi;
- k) l'elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri;
- l) l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- m) l'elezione del Presidente nazionale.

Art. 12 – Registrazione dei congressisti

1. Le operazioni di identificazione e di registrazione dei congressisti sono svolte a cura della Segreteria del Congresso che rilascia appositi cartellini identificativi a tutti i congressisti e alle persone comunque autorizzate ad accedere agli spazi congressuali. La Segreteria, inoltre, provvede a consegnare ai delegati tutti i materiali utili ai lavori congressuali nonché, qualora necessari, gli strumenti per esprimere il voto.

2. Nell'aula congressuale sono riservati appositi spazi destinati, separatamente, ai congressisti delegati e di diritto, ai congressisti osservatori e agli invitati. La Segreteria vigila affinché ciascuno occupi gli spazi appositamente riservati.

Art. 13 – Apertura del Congresso

1. Il Presidente del Consiglio nazionale dichiara aperti i lavori congressuali e assume temporaneamente la presidenza del Congresso, nominando un segretario verbalizzante e procedendo secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.

Art. 14 – Svolgimento del dibattito

1. I congressisti che intendono intervenire nel dibattito presentano all'Ufficio di Presidenza richiesta scritta, mediante l'utilizzazione di moduli appositamente predisposti ovvero con altre modalità decise dal medesimo Ufficio. L'ordine degli interventi rispetta quello temporale delle richieste.

2. Ogni congressista può prendere la parola una volta sola sullo stesso argomento ed è tenuto a rispettare i tempi assegnati dall'Ufficio di Presidenza.
3. Coloro che intendono parlare per mozione d'ordine hanno diritto di parola al termine dell'intervento in corso.
4. Gli interventi per la presentazione della mozione d'ordine non possono superare la durata di cinque minuti.
5. Gli interventi sulla mozione, limitati ad uno favorevole e ad uno contrario, non possono superare la durata di cinque minuti ciascuno.

Art. 15 – Deliberazioni, elezioni e relative modalità di voto

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti congressuali regolarmente espressi. A tale fine non si tiene conto degli astenuti. Dette votazioni si svolgono ordinariamente a scrutinio palese. Su richiesta scritta di un gruppo di delegati che rappresenti almeno un terzo dei voti congressuali e previa approvazione del Congresso le votazioni si svolgono a scrutinio segreto.
2. Le elezioni alle cariche associative sono effettuate mediante votazione a scrutinio segreto. Risultano eletti coloro che conseguono più voti congressuali e, a parità di questi, i più anziani per iscrizione all'ANP. In caso di medesima data di iscrizione, precede il socio più giovane per età. Nelle elezioni degli organi collegiali ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore a un terzo degli eleggibili.
3. Le votazioni avvengono di norma mediante voto elettronico.
4. Gli orari delle votazioni sono stabiliti dall'Ufficio di Presidenza che ne dà notizia con congruo anticipo mediante annuncio verbale nonché avviso esposto all'ingresso della sala del Congresso.
5. Negli orari stabiliti e comunicati ai delegati nelle forme sopra indicate, le operazioni di voto sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 16 – Elezione del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei conti

1. La candidatura per l'elezione a componente del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei conti, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 8 dello Statuto, deve essere presentata all'Ufficio di Presidenza entro il termine fissato dall'Ufficio stesso. Se detta candidatura non è presentata dal diretto interessato, essa deve essere accompagnata da sua dichiarazione scritta di accettazione nonché da copia di un suo documento di riconoscimento.
2. Gli elenchi nominativi delle candidature relativi ai due collegi sono resi noti a cura dell'Ufficio di Presidenza ed esposti all'ingresso della sala del Congresso con congruo anticipo rispetto alle elezioni.
3. Sono proclamati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti congressuali. In caso di parità, risultano eletti i candidati più anziani per iscrizione all'ANP. In caso di medesima data di iscrizione, precede il socio più giovane per età.

Art. 17 - Elezione del Presidente nazionale

1. È proclamato eletto il candidato che riporta il cinquanta per cento più uno dei voti congressuali validamente espressi. A tale fine non si tiene conto degli astenuti. Qualora nessun candidato consegua tale risultato, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti congressuali, l'individuazione dei due partecipanti al ballottaggio avviene in base alla maggiore anzianità di iscrizione all'ANP. In caso di medesima data di iscrizione, precede il socio più giovane per età.
2. In caso di ballottaggio, risulta eletto il candidato che consegue la maggioranza semplice dei voti congressuali validamente espressi. A tale fine non si tiene conto degli astenuti. In caso di parità al ballottaggio, risulta eletto il candidato più anziano per iscrizione all'ANP. In caso di medesima data di iscrizione, risulta eletto il socio più giovane per età.
3. In caso di unica candidatura alla Presidenza nazionale, si procede egualmente alla votazione e il candidato risulta eletto qualunque sia il numero dei voti congressuali validamente espressi.
4. Il Presidente proclamato decade da ogni altra carica incompatibile secondo Statuto.

Capo II – Il Congresso nazionale straordinario

Art. 18 – Indizione e svolgimento

1. Il Congresso nazionale straordinario dell'ANP è indetto qualora si presenti la circostanza di cui all'articolo 13, comma 15, dello Statuto secondo la tempistica ivi prevista.
2. In caso di indizione del Congresso nazionale straordinario, i relativi tempi di svolgimento delle procedure e delle fasi di cui all'articolo 7 e all'articolo 9 sono dimezzati. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo I, Capo I, se compatibili.

TITOLO II – Il Congresso regionale

Capo I – Il Congresso regionale ordinario

Art. 19 – Indizione del Congresso regionale

1. Il Congresso regionale si riunisce, come previsto dall'articolo 19, comma 1, dello Statuto, tra i sessanta e i trenta giorni precedenti il giorno di inizio del Congresso nazionale. Il Presidente regionale uscente, ovvero il vicepresidente vicario in caso di impossibilità o di inadempienza, provvede alla relativa indizione almeno sessanta giorni prima della data di svolgimento. L'atto di indizione specifica il calendario dei lavori, se questi si svolgono secondo modalità a distanza o in presenza e, in quest'ultimo caso, il luogo.
2. All'atto di indizione sono allegati gli elenchi nominativi dei candidati alla Presidenza regionale e alla Presidenza nazionale. Il medesimo atto deve essere immediatamente trasmesso mediante PEO a tutti gli iscritti alla struttura regionale nonché pubblicato sul sito.

3. La modalità di svolgimento deve essere la stessa per la totalità dei congressisti. Qualora adottata, la modalità a distanza deve realizzarsi mediante sistemi telematici che garantiscano la sicurezza delle comunicazioni, l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto anche segreto, ove previsto.
4. Qualora non vi provvedano il Presidente uscente né il vicepresidente vicario, l'indizione è disposta, almeno quarantacinque giorni prima della data di svolgimento, dal Presidente della struttura provinciale o interprovinciale della regione più anziano per iscrizione all'ANP.
5. La convocazione del Congresso regionale è disposta dal Presidente regionale, ovvero dal soggetto che ne ha disposto l'indizione, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento. L'atto di convocazione indica se le votazioni siano da effettuarsi con supporto elettronico o cartaceo. Il Presidente regionale ha facoltà di invitare ai lavori congressuali anche soggetti esterni all'ANP.
6. Prima dell'inizio dei lavori congressuali, il Presidente regionale uscente o chi ne fa le veci insedia una Segreteria del Congresso per provvedere alle operazioni preliminari di identificazione e registrazione dei congressisti.

Art. 20 – Ufficio di Presidenza

1. Per tutta la durata dei lavori del Congresso regionale è costituito l'Ufficio di Presidenza, con il compito di disciplinare, nel rispetto del presente regolamento, i lavori congressuali, la durata e l'ordine degli interventi, l'effettuazione di mozioni d'ordine, le operazioni di voto. Provvede inoltre a redigere il verbale delle sedute, a trasmetterlo al Presidente nazionale a lavori ultimati nonché a quant'altro necessario per assicurare il regolare svolgimento dei lavori congressuali.
2. L'Ufficio di Presidenza è composto di tre delegati designati dal Congresso con votazione palese e a maggioranza semplice dei voti congressuali regolarmente espressi, senza tenere conto degli astenuti, su proposta del Presidente regionale uscente. Tale proposta è comprensiva dell'indicazione del Presidente del Congresso. In caso di impedimento da parte del Presidente regionale a partecipare ai lavori congressuali, il potere di proposta compete al vicepresidente vicario ovvero, se questi non è stato nominato, al Presidente della struttura provinciale o interprovinciale della regione più anziano per iscrizione all'ANP.
3. Il Presidente del Congresso nomina un segretario per la redazione del verbale dei lavori congressuali.
4. L'Ufficio di Presidenza riceve le candidature per l'elezione dei componenti della Commissione elettorale, del Collegio regionale dei Revisori dei Conti, del Referente regionale dei quadri e del Referente regionale delle alte professionalità e ha altresì il compito di proclamare gli eletti.

Art. 21 – Commissione elettorale

1. Il Congresso provvede all'elezione della Commissione elettorale, costituita da tre componenti, che funge da seggio elettorale e decide su tutte le eventuali vertenze riguardanti le votazioni. L'elezione

è effettuata mediante votazione uninominale a scrutinio segreto. Risultano eletti coloro che conseguono più voti congressuali e, a parità di questi, i più anziani per iscrizione all'ANP.

2. La funzione di Presidente della Commissione elettorale è assunta dal componente che riporta più voti congressuali e, a parità di questi, il più anziano per iscrizione all'ANP. In caso di medesima data di iscrizione, precede il socio più giovane per età.

3. La Commissione elettorale si avvale del segretario verbalizzante di cui all'articolo 20, comma 3.

Art. 22 – Congressisti delegati, congressisti di diritto e osservatori

1. Al Congresso regionale partecipano, con diritto di voto e di parola, i delegati eletti, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, dalle assemblee pregressuali delle strutture provinciali o interprovinciali di cui al Titolo III.

2. Al Congresso partecipano inoltre, con diritto di parola ma non di voto, a meno che non siano delegati o portatori di subdelega, i seguenti congressisti di diritto:

- a) il Presidente regionale;
- b) il Presidente regionale emerito;
- c) i Presidenti delle strutture provinciali o interprovinciali;
- d) i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- e) i componenti dello staff del Presidente regionale;
- f) il Referente regionale dei quadri;
- g) il Referente regionale delle alte professionalità docenti;
- h) i candidati alla presidenza regionale.

3. Al Congresso partecipano in qualità di osservatori, senza diritto di parola né di voto, i soci designati dalle rispettive strutture provinciali o interprovinciali nel corso delle assemblee pregressuali, in numero non superiore a quello dei delegati da esse esprimibili.

4. Sono a carico della struttura regionale le spese di soggiorno dei delegati nonché quelle di viaggio e di soggiorno dei congressisti di diritto e degli eventuali invitati. Sono a carico di ciascuna struttura provinciale o interprovinciale le spese di viaggio dei delegati nonché quelle di viaggio e di soggiorno dei congressisti osservatori.

Art. 23 – Delegati delle strutture provinciali o interprovinciali

1. Il numero dei delegati al Congresso regionale attribuiti a ciascuna struttura provinciale o interprovinciale è determinato dalla Commissione per la Verifica dei Poteri nella misura di uno ogni quindici soci ovvero frazione superiore a sette. La consistenza associativa della struttura è rilevata l'ultimo giorno del mese in cui il Consiglio nazionale assume la delibera di fissazione del mese di svolgimento del Congresso nazionale.

2. A ogni struttura provinciale o interprovinciale è comunque garantita l'attribuzione di almeno un delegato.
3. A ogni delegato al Congresso regionale è assegnato un numero di voti congressuali pari al quoziente fra la consistenza associativa della struttura provinciale o interprovinciale di appartenenza e il numero dei delegati attribuiti alla stessa, con ripartizione dell'eventuale resto come esemplificato nell'Allegato 2 al presente regolamento.
4. La Commissione per la Verifica dei Poteri predispone, per ogni regione, una apposita tabella recante il numero di delegati attribuito a ciascuna struttura provinciale o interprovinciale nonché i voti congressuali ad essi assegnati e ne dispone l'invio, non oltre l'ultimo giorno del settimo mese antecedente quello di svolgimento del Congresso nazionale, al Presidente nazionale, al competente Presidente regionale e ai relativi presidenti delle strutture provinciali o interprovinciali.
5. I presidenti provinciali e interprovinciali sono delegati di diritto al Congresso regionale. Gli eventuali ulteriori delegati, attribuiti a ciascuna struttura nella misura prevista ai sensi del comma 1, sono eletti a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dall'articolo 40, nel corso dell'assemblea di cui all'articolo 23, comma 5, dello Statuto. L'elezione dei delegati avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, dello Statuto. Non hanno diritto all'elettorato passivo gli iscritti sottoposti a procedimento disciplinare, a norma dell'articolo 9, comma 3, dello Statuto.
6. La Commissione per la Verifica dei Poteri assegna a ciascun delegato, in base all'ordine determinato dalle elezioni tenutesi nelle assemblee pregressuali, come riportato dai relativi verbali, e fermo restando che il Presidente della struttura è inserito al primo posto, il numero di voti congressuali spettanti. Successivamente alla conclusione di tutte le assemblee pregressuali, la Commissione cura la tempestiva trasmissione dell'elenco nominativo dei delegati, con l'indicazione dei voti congressuali assegnati, al Presidente nazionale nonché al competente Presidente regionale e ai relativi presidenti delle strutture provinciali o interprovinciali.
7. Il Presidente provinciale o interprovinciale eletto ha facoltà di rinunciare al diritto di cui al primo periodo del comma 5. Tale decisione è comunicata, contestualmente all'elezione a presidente della struttura, all'assemblea che provvede, pertanto, all'elezione di tutti i delegati attribuiti alla struttura provinciale o interprovinciale.

Art. 24 – Diritti e doveri dei delegati

1. La partecipazione al Congresso regionale è un preciso dovere associativo per ogni delegato. Il delegato che sia impedito a partecipare, per sopravvenute cause di forza maggiore, deve informare tempestivamente il Presidente della struttura provinciale o interprovinciale di appartenenza, circostanziando le ragioni dell'impedimento e indicando il socio a cui trasferire la delega. Al momento del trasferimento della delega, il subdelegato deve godere dei diritti di elettorato previsti dall'art. 8,

comma 2, dello Statuto. Il Presidente della struttura provinciale o interprovinciale informa immediatamente il Presidente regionale del trasferimento di delega.

2. Dopo l'apertura del Congresso regionale, il delegato che debba abbandonare i lavori può subdelegare l'esercizio del proprio diritto di voto ad un altro delegato o ad uno dei congressisti di diritto, previa convalida da parte della Commissione elettorale, insediata ai sensi dell'articolo 21.

3. Ogni congressista può essere portatore di una sola subdelega.

Art. 25 – Ordine dei lavori congressuali

1. I lavori congressuali prevedono, nel seguente ordine:

- a) una fase preliminare di registrazione dei congressisti;
- b) l'apertura dei lavori;
- c) la costituzione dell'Ufficio di Presidenza del Congresso;
- d) l'elezione della Commissione elettorale;
- e) la relazione del Presidente regionale;
- f) una sessione di interventi dei congressisti;
- g) la replica del Presidente regionale;
- h) l'istituzione delle strutture provinciali e interprovinciali nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, dello Statuto;
- i) la presentazione dei candidati alla Presidenza regionale e dei relativi programmi di massima;
- j) l'elezione del Collegio dei Revisori dei conti;
- k) l'elezione del Referente regionale dei quadri;
- l) l'elezione del Referente regionale delle alte professionalità;
- m) l'elezione del Presidente regionale.

Art. 26 – Registrazione dei Congressisti

1. Le operazioni di identificazione e di registrazione dei congressisti sono svolte a cura della Segreteria del Congresso regionale, che rilascia loro e alle persone comunque autorizzate ad accedere agli spazi congressuali, appositi cartellini identificativi.

Art. 27 – Apertura del Congresso regionale

1. Il Presidente regionale uscente dichiara aperti i lavori congressuali e assume temporaneamente la presidenza del Congresso regionale, nominando un segretario verbalizzante e procedendo secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 2.

Art. 28 – Svolgimento del dibattito

1. I congressisti che intendono intervenire nel dibattito presentano all'Ufficio di Presidenza richiesta

scritta, mediante l'utilizzazione di moduli appositamente predisposti ovvero con altre modalità decise dal medesimo Ufficio. L'ordine degli interventi rispetta l'ordine temporale delle richieste.

2. Ogni congressista può prendere la parola una volta sola sullo stesso argomento ed è tenuto a rispettare i tempi assegnati dall'Ufficio di Presidenza.

3. Coloro che intendono parlare per mozione d'ordine hanno diritto di parola al termine dell'intervento in corso.

4. Gli interventi per la presentazione della mozione d'ordine non possono superare la durata di cinque minuti.

5. Gli interventi sulla mozione, limitati ad uno favorevole e ad uno contrario, non possono superare i cinque minuti ciascuno.

Art. 29 – Modalità di voto

1. Le votazioni avvengono secondo le modalità indicate nell'atto di convocazione di cui all'art. 19, comma 5. Qualora si svolgano con modalità cartacea, la Commissione elettorale distribuisce a ciascun delegato apposite schede, validate con la firma di almeno uno dei componenti della Commissione, sulle quali è riportato il numero di voti congressuali attribuiti al delegato medesimo.

2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti congressuali regolarmente espressi. A tale fine non si tiene conto degli astenuti. Dette votazioni si svolgono ordinariamente a scrutinio palese. Su richiesta scritta di un gruppo di delegati che rappresenti almeno un terzo dei voti congressuali e previa approvazione del Congresso le votazioni si svolgono a scrutinio segreto.

3. Le elezioni alle cariche associative sono effettuate mediante votazione a scrutinio segreto. Risultano eletti coloro che conseguono più voti congressuali e, a parità di questi, i più anziani per iscrizione all'ANP. In caso di medesima data di iscrizione, precede il socio più giovane per età.

4. Gli orari delle votazioni sono stabiliti dall'Ufficio di Presidenza, che ne dà notizia con congruo anticipo mediante annuncio verbale e avviso esposto all'ingresso della sala del Congresso.

5. Negli orari stabiliti e comunicati ai delegati nelle forme dianzi indicate, le operazioni di voto sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 30 – Elezione del Collegio dei Revisori dei conti, del Referente regionale dei quadri e del Referente regionale delle alte professionalità

1. Nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 8 dello Statuto, le candidature a componente del Collegio dei Revisori dei conti, a Referente regionale dei quadri e a Referente regionale delle alte professionalità devono essere presentate all'Ufficio di Presidenza entro il termine fissato dall'Ufficio stesso. Se dette candidature non sono presentate dal diretto interessato, esse devono essere accompagnate da sua dichiarazione scritta di accettazione nonché da copia di un suo documento di riconoscimento.

2. Gli elenchi nominativi delle candidature sono resi noti a cura dell'Ufficio di Presidenza ed esposti all'ingresso della sala del Congresso.
3. Nelle votazioni per l'elezione del Collegio regionale dei Revisori dei conti si può esprimere una sola preferenza.
4. Sono proclamati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti congressuali. In caso di parità di voti, risultano eletti i candidati più anziani per iscrizione all'ANP. In caso di medesima data di iscrizione, precede il socio più giovane per età.

Art. 31 – Candidatura alla Presidenza regionale dell'ANP

1. Nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 8 dello Statuto, possono candidarsi a Presidente regionale tutti gli iscritti all'ANP nella regione di riferimento.
2. La candidatura deve essere comunicata al Presidente nazionale e al Presidente regionale entro i quindici giorni successivi alla data di pubblicazione, prevista dall'articolo 7, comma 8, dell'elenco nominativo definitivo dei candidati alla presidenza nazionale. Alla candidatura è allegato, a pena di invalidità, il programma associativo che l'interessato intende svolgere qualora eletto.
3. Entro i cinque giorni successivi al termine ultimo di cui al comma 2, il Presidente regionale comunica tramite PEO a tutti i soci della struttura regionale l'elenco delle candidature valide, eventualmente comprensivo della propria se si ricandida, allegando i relativi programmi associativi. Tale adempimento rappresenta atto fondamentale e indefettibile per l'esercizio dei diritti di rappresentanza e di democrazia all'interno dell'ANP e, pertanto, la sua violazione costituisce infrazione disciplinare ai sensi dell'articolo 9, comma 1, dello Statuto.

Art. 32 – Elezione del Presidente regionale

1. È proclamato eletto il candidato che riporta il cinquanta per cento più uno dei voti congressuali validamente espressi. A tale fine non si tiene conto degli astenuti. Qualora nessun candidato consegua tale risultato, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti congressuali, l'individuazione dei due partecipanti al ballottaggio avviene in base alla maggiore anzianità di iscrizione all'ANP. In caso di medesima data di iscrizione, precede il socio più giovane per età.
2. In caso di ballottaggio, risulta eletto il candidato che consegue la maggioranza semplice dei voti congressuali validamente espressi. A tale fine non si tiene conto degli astenuti. In caso di parità al ballottaggio, risulta eletto il candidato più anziano per iscrizione all'ANP. In caso di medesima data di iscrizione, risulta eletto il socio più giovane per età.
3. In caso di unica candidatura alla Presidenza regionale, si procede egualmente alla votazione e il candidato risulta eletto qualunque sia il numero dei voti congressuali validamente espressi.
4. Il Presidente proclamato decade da ogni altra carica incompatibile secondo Statuto.

Capo II – Il Congresso regionale straordinario

Art. 33 – Indizione

1. Si dà luogo all'indizione di un Congresso straordinario della struttura regionale quando è necessario, per qualunque motivo, eleggere un nuovo Presidente.
2. L'indizione è disposta dal Presidente uscente, ovvero, in caso di impossibilità, dal vicepresidente vicario, entro i trenta giorni successivi all'acquisizione della notizia relativa all'evento che ha determinato la necessità dell'elezione. Qualora non vi provvedano né il Presidente uscente né il vicepresidente vicario, la convocazione è effettuata dal Presidente della struttura provinciale o interprovinciale della regione più anziano per iscrizione all'ANP.
3. La data di svolgimento del Congresso regionale straordinario deve essere compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla data di indizione.
4. Copia dell'atto di indizione del Congresso straordinario è inviata, entro cinque giorni, al Presidente nazionale, per gli adempimenti di competenza.

Art. 34 – Composizione, delegati, modalità di svolgimento del Congresso regionale straordinario

1. Il numero dei delegati attribuiti a ogni struttura provinciale o interprovinciale è determinato dalla Commissione per la Verifica dei Poteri in proporzione alla consistenza associativa della struttura, come rilevata l'ultimo giorno del mese di indizione.
2. La Commissione per la Verifica dei Poteri predispone una apposita tabella con l'indicazione del numero dei delegati che sono attribuiti, nella misura di uno ogni quindici soci o frazione superiore a sette, a ciascuna struttura provinciale o interprovinciale. La tabella è inviata, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data di svolgimento del Congresso, al soggetto che lo ha indetto ai sensi dell'articolo 33, comma 2 nonché ai presidenti delle relative strutture provinciali e interprovinciali.
3. Le assemblee provinciali e interprovinciali per l'elezione dei delegati al Congresso si tengono entro e non oltre il ventesimo giorno precedente la data di svolgimento dello stesso. Si applica, in quanto compatibile, il Titolo III.
4. L'elenco dei delegati e copia dei verbali elettorali devono pervenire al Presidente regionale uscente, ovvero al soggetto che ha indetto il Congresso straordinario, entro il decimo giorno antecedente la data di svolgimento del Congresso stesso.

Art. 35 – Candidatura alla Presidenza regionale

1. Nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 8 dello Statuto, possono candidarsi all'elezione a Presidente regionale tutti gli iscritti all'ANP nella regione di riferimento.
2. La candidatura deve essere comunicata al soggetto che ha indetto il Congresso regionale straordinario entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente lo svolgimento del

medesimo. Alla candidatura è allegato, a pena di invalidità, il programma associativo che l'interessato intende svolgere qualora eletto.

3. Entro i cinque giorni successivi al termine ultimo di cui al comma 2, il soggetto che ha indetto il Congresso comunica tramite PEO a tutti i soci della struttura regionale l'elenco delle candidature valide, eventualmente comprensivo della propria, allegando i relativi programmi associativi. Tale adempimento rappresenta atto fondamentale e indefettibile per l'esercizio dei diritti di rappresentanza e di democrazia all'interno dell'ANP e, pertanto, la sua violazione costituisce infrazione disciplinare ai sensi dell'articolo 9, comma 1, dello Statuto.

Art. 36 – Modalità di svolgimento del Congresso regionale straordinario

1. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli:

- a. 20 (Ufficio di Presidenza);
- b. 21 (Commissione elettorale);
- c. 22 (Congressisti delegati, congressisti di diritto e osservatori);
- d. 23 (Delegati delle strutture provinciali o interprovinciali) tranne i commi 1 e 2;
- e. 24 (Diritti e doveri dei delegati);
- f. 26 (Registrazione dei Congressisti);
- g. 27 (Apertura del Congresso regionale);
- h. 28 (Svolgimento del dibattito);
- i. 29 (Modalità di voto);
- j. 32 (Elezione del Presidente regionale).

TITOLO III – Le assemblee pregressuali delle strutture provinciali e interprovinciali

Art. 37 – Convocazione

1. La partecipazione alle assemblee pregressuali costituisce un diritto ed un dovere per i soci. Le modalità di convocazione e di svolgimento devono pertanto favorire la più ampia partecipazione e lo sviluppo di un leale e aperto confronto democratico. Le modalità di svolgimento, in particolare, si conformano a quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, dello Statuto.

2. Le elezioni dei delegati al Congresso nazionale e al Congresso regionale hanno luogo nel corso dell'assemblea prevista dall'articolo 23, comma 5, dello Statuto. Essa è convocata dal Presidente della struttura dopo aver ricevuto le tabelle di cui all'articolo 9, comma 4, e all'articolo 23, comma 4. La convocazione è disposta con almeno venti giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento.

3. L'atto di convocazione fissa il giorno, l'ora, il luogo di svolgimento dell'assemblea e indica se le votazioni siano da effettuarsi con supporto elettronico o cartaceo. L'ordine del giorno comprende l'elezione del Presidente della struttura, del Referente provinciale o interprovinciale dei quadri, del

Referente provinciale o interprovinciale delle alte professionalità docenti nonché le elezioni dei delegati al Congresso nazionale e al Congresso regionale. All'atto di convocazione sono allegati gli elenchi nominativi dei candidati alla Presidenza della struttura, alla Presidenza regionale e alla Presidenza nazionale.

4. La convocazione puntualizza altresì che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, dello Statuto hanno diritto all'elettorato attivo e passivo solo ed esclusivamente i soci in regola col versamento della quota associativa da almeno un anno antecedente alla data di svolgimento dell'assemblea.

5. La convocazione è inviata tramite PEO ai soci della struttura e, per conoscenza, al Presidente nazionale, al Presidente regionale e alla Commissione per la Verifica dei Poteri.

Art. 38 – Ordine dei lavori assembleari

1. I lavori assembleari prevedono, nel seguente ordine:

- a) l'elezione del Presidente dell'assemblea su proposta del Presidente provinciale o interprovinciale uscente;
- b) l'elezione della Commissione elettorale;
- c) la relazione del Presidente provinciale o interprovinciale uscente;
- d) la presentazione delle candidature;
- e) l'elezione del Presidente provinciale o interprovinciale;
- f) l'elezione dei delegati al Congresso regionale;
- g) l'elezione dei delegati al Congresso nazionale;
- h) l'elezione del Referente provinciale o interprovinciale dei quadri;
- i) l'elezione del Referente provinciale o interprovinciale delle alte professionalità docenti;
- j) la designazione dei soci osservatori ai Congressi nazionale e regionale.

Art. 39 – Presidenza dell'assemblea e Commissione elettorale

1. L'assemblea, su proposta del Presidente uscente, elegge un proprio Presidente che nomina immediatamente un segretario verbalizzante, disciplina lo svolgimento dei lavori e proclama gli eletti.

2. L'assemblea provvede successivamente all'elezione della Commissione elettorale, costituita da tre componenti, che riceve le candidature alle cariche da eleggere, funge da seggio elettorale e decide su tutte le eventuali vertenze riguardanti le votazioni. L'elezione è effettuata mediante votazione uninominale a scrutinio segreto. Risultano eletti coloro che conseguono più voti congressuali e, a parità di questi, i più anziani per iscrizione all'ANP. In caso di medesima data di iscrizione, precede il socio più giovane per età. La funzione di Presidente della Commissione elettorale è assunta dal

componente che riporta più voti congressuali e, a parità di questi, dal più anziano per iscrizione all'ANP. In caso di medesima data di iscrizione, precede il socio più giovane per età.

3. La Commissione elettorale si avvale del segretario verbalizzante di cui al comma 1.

Art. 40 – Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea si può svolgere in presenza ovvero a distanza secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, dello Statuto.

2. Il socio che non partecipa all'assemblea pregressuale ha facoltà di delegare un altro socio della stessa struttura provinciale o interprovinciale. Per essere valida, la delega deve avere forma scritta, deve essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità del delegante e deve pervenire, entro l'orario di inizio dell'assemblea, al Presidente della struttura che la controfirma e la consegna alla Commissione elettorale di cui all'articolo 39, comma 2. Nessun socio può ricevere più di una delega.

3. Nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 2, dello Statuto, possono candidarsi a delegato al Congresso nazionale e al Congresso regionale nonché alle cariche di cui all'articolo 23, comma 5 dello Statuto gli iscritti nella struttura di riferimento. Non hanno diritto all'elettorato passivo gli iscritti sottoposti a procedimento disciplinare, a norma dell'articolo 9, comma 3, dello Statuto.

4. Tutte le operazioni di voto si svolgono tassativamente nel corso di un'unica sessione e sotto la responsabilità della Commissione elettorale.

5. Le votazioni sono effettuate secondo le modalità indicate nell'atto di convocazione di cui all'articolo 37, comma 3. Qualora si svolgano con modalità cartacea, la Commissione elettorale distribuisce apposite schede ai soci inseriti nell'elenco predisposto dal Presidente provinciale o interprovinciale in osservanza a quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, dello Statuto, validate con la firma di almeno uno dei componenti della Commissione.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti regolarmente espressi. A tale fine non si tiene conto degli astenuti. Dette votazioni si svolgono ordinariamente a scrutinio palese. Su richiesta scritta di un gruppo di soci che rappresenti almeno un terzo dei voti e previa approvazione dell'assemblea, le votazioni si svolgono a scrutinio segreto.

7. Le elezioni alle cariche associative sono effettuate mediante votazione a scrutinio segreto. Risultano eletti coloro che conseguono più voti e, a parità di questi, i più anziani per iscrizione all'ANP. In caso di medesima data di iscrizione, precede il socio più giovane per età.

8. Ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo degli eleggibili.

9. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5 e dall'articolo 23, comma 5, sono rispettivamente eletti delegati al Congresso nazionale e al Congresso regionale i candidati che hanno ottenuto, all'interno delle due rispettive votazioni, il maggior numero di voti di preferenza sino alla

concorrenza del numero di delegati assegnati alla struttura, come da tabelle di cui all'articolo 9, comma 4, e all'articolo 23, comma 4.

10. La Commissione elettorale redige il verbale delle operazioni di voto e lo consegna al Presidente dell'assemblea per la proclamazione degli eletti.

11. L'assemblea procede infine alla designazione degli eventuali congressisti osservatori di cui all'articolo 8, comma 3 e articolo 22, comma 3.

12. I Presidenti delle strutture provinciali o interprovinciali trasmettono alla Commissione per la Verifica dei Poteri e, per conoscenza, al Presidente nazionale nonché al Presidente della struttura regionale, entro cinque giorni dall'elezione dei delegati, i seguenti atti:

- a) il verbale della seduta dell'assemblea, con l'elenco completo dei partecipanti;
- b) il verbale delle votazioni con l'elenco nominativo degli eletti;
- c) l'elenco nominativo degli eventuali osservatori designati.

TITOLO IV – Elezione del Presidente provinciale o interprovinciale

Art. 41 – Candidatura alla Presidenza provinciale o interprovinciale dell'ANP

1. Nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 8 dello Statuto, possono candidarsi all'elezione a Presidente provinciale o interprovinciale tutti gli iscritti all'ANP nella struttura di riferimento.

2. La candidatura deve essere comunicata al Presidente nazionale, al Presidente regionale e al Presidente provinciale entro i quindici giorni successivi alla data di pubblicazione, prevista dall'articolo 7, comma 8, dell'elenco nominativo definitivo dei candidati alla presidenza nazionale. Alla candidatura è allegato, a pena di invalidità, il programma associativo che l'interessato intende svolgere qualora eletto.

3. Entro i cinque giorni successivi al termine ultimo di cui al comma 2, il Presidente provinciale o interprovinciale comunica tramite PEO a tutti i soci della struttura l'elenco delle candidature valide, eventualmente comprensivo della propria se si ricandida, allegando i relativi programmi associativi. Tale adempimento rappresenta atto fondamentale e indefettibile per l'esercizio dei diritti di rappresentanza e di democrazia all'interno dell'ANP e, pertanto, la sua violazione costituisce infrazione disciplinare ai sensi dell'articolo 9, comma 1, dello Statuto.

Art. 42 – Proclamazione del Presidente provinciale o interprovinciale

1. È proclamato eletto il candidato che riporta la maggioranza dei voti validamente espressi. A tale fine non si computano i voti degli astenuti. In caso di parità di voti, precede il candidato più anziano per iscrizione all'ANP. In caso di medesima data di iscrizione, precede il socio più giovane per età.

2. Il Presidente proclamato decade da ogni altra carica dichiarata espressamente incompatibile dallo Statuto.

ANP
Regolamento dei congressi e delle assemblee
ALLEGATO 1

MODALITÀ DI CALCOLO PER L'ASSEGNAZIONE DEI RESTI NEL CASO DI ELEZIONE DEI DELEGATI AL CONGRESSO NAZIONALE

DEFINIAMO:

N_{ss} = numero soci struttura provinciale o interprovinciale

N_{ds} = numero delegati assegnati alla struttura provinciale o interprovinciale

$Q_{terr} = N_{ss} / N_{ds}$ = quoziente territoriale, ottenuto approssimando per difetto il risultato della divisione (numero di voti congressuali assegnati al singolo delegato)

Resto = $N_{ss} - N_{ds} \times Q_{terr}$

L'eventuale resto si distribuisce, sino alla sua concorrenza, incrementando in egual misura i voti congressuali dei delegati, ordinati in base ai voti ottenuti in sede di elezione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, il presidente provinciale o interprovinciale assume di diritto la posizione n. 1 nella lista dei delegati eletti.

Es. 1

Struttura provinciale o interprovinciale con 51 soci.

Alla struttura è stato assegnato un (1) delegato.

Il delegato è il presidente provinciale con 51 voti congressuali.

Es. 2

Struttura provinciale o interprovinciale con 87 soci.

Alla struttura sono stati assegnati due (2) delegati. Preferenze esprimibili una (1).

$Q_{terr} = N_{ss} / N_{ds} = 43$ (numero ottenuto approssimando per difetto il risultato della divisione tra 87 e 2)

Resto = $N_{ss} - N_{ds} \times 43 = 87 - 2 \times 43 = 1$

Esito delle elezioni:

1. Candidato A: 31 voti di preferenza
2. Candidato B: 21 voti di preferenza
3. Candidato C: 9 voti di preferenza

I delegati sono:

1. il presidente con 44 (= 43+1) voti congressuali
2. candidato A con 43 voti congressuali

Es. 3

Struttura provinciale o interprovinciale con 224 soci.

Alla struttura sono stati assegnati cinque (5) delegati. Preferenze esprimibili due (2).

$$N_{ss} / N_{ds} = 44$$

$$\text{Resto} = N_{ss} - N_{ds} \times 44 = 224 - 5 \times 44 = 4$$

Esito delle elezioni:

1. Candidato A: 42 voti di preferenza
2. Candidato B: 39 voti di preferenza
3. Candidato C: 35 voti di preferenza
4. Candidato D: 18 voti di preferenza
5. Candidato E: 18 voti di preferenza
6. Candidato F: 10 voti di preferenza
7. Candidato G: 9 voti di preferenza

I delegati sono:

1. il Presidente provinciale con n. 45 (44 + 1) voti congressuali
2. candidato A con n. 45 (44 + 1) voti congressuali
3. candidato B con n. 45 (44 + 1) voti congressuali
4. candidato C con n. 45 (44 + 1) voti congressuali
5. candidato D con n. 44 voti congressuali

Il candidato D precede il candidato E poiché più anziano per iscrizione ad ANP (Art. 40, comma 7)

ANP
Regolamento dei congressi e delle assemblee
ALLEGATO 2

MODALITÀ DI CALCOLO PER L'ASSEGNAZIONE DEI RESTI NEL CASO DI ELEZIONE DEI DELEGATI AL CONGRESSO REGIONALE

DEFINITI:

N_{ss} = numero soci struttura provinciale o interprovinciale

N_{ds} = numero delegati assegnati alla struttura provinciale o interprovinciale

$Q_{terr} = N_{ss} / N_{ds}$ = quoziente territoriale ottenuto approssimando per difetto il risultato della divisione (numero di voti congressuali assegnati al singolo delegato).

Resto = $N_{ss} - N_{ds} \times Q_{terr}$

L'eventuale resto si distribuisce, sino alla sua concorrenza, incrementando in egual misura i voti congressuali assegnati ai delegati, ordinati in base ai voti ottenuti in sede di elezione.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, il presidente provinciale o interprovinciale assume di diritto la posizione n. 1 nella lista dei delegati eletti.

Es. 1

Struttura provinciale o interprovinciale con 51 soci.

Alla struttura sono stati assegnati tre (3) delegati. Preferenze esprimibili una (1).

$N_{ss} / N_{ds} = 15$

Resto = $N_{ss} - N_{ds} \times 15 = 51 - 3 \times 15 = 6$

Esito delle elezioni:

1. Candidato A: 14 voti di preferenza
2. Candidato B: 8 voti di preferenza
3. Candidato C: 8 voti di preferenza
4. Candidato D: 5 voti di preferenza
5. Candidato E: 3 voti di preferenza

I delegati sono:

1. il presidente provinciale con 17 (= 15+2) voti congressuali
2. candidato A con 17 (= 15+2) voti congressuali
3. candidato B con 17 (= 15+2) voti congressuali

Il candidato B precede il candidato C poiché più anziano per iscrizione ad ANP (Art. 40, comma 7)

Es. 2

Struttura provinciale o interprovinciale con 87 soci.

Alla struttura sono stati assegnati sei (6) delegati. Preferenze esprimibili due (2).

$N_{ss} / N_{ds} = 14$

Resto = $N_{ss} - N_{ds} \times 14 = 87 - 6 \times 14 = 3$

Esito delle elezioni:

1. Candidato A: 32 voti di preferenza
2. Candidato B: 27 voti di preferenza

3. Candidato C: 18 voti di preferenza
4. Candidato D: 18 voti di preferenza
5. Candidato E: 10 voti di preferenza
6. Candidato F: 8 voti di preferenza
7. Candidato G: 6 voti di preferenza
8. Candidato H: 4 voti di preferenza

I delegati sono:

1. il presidente provinciale con 15 (= 14 + 1) voti congressuali
2. candidato A con 15 (= 14 + 1) voti congressuali
3. candidato B con 15 (= 14 + 1) voti congressuali
4. candidato C con 14 voti congressuali
5. candidato D con 14 voti congressuali
6. candidato E con 14 voti congressuali

Es. 3

Struttura provinciale o interprovinciale con 224 soci.

Alla struttura sono stati assegnati 15 delegati. Preferenze esprimibili cinque (5).

$$N_{ss} / N_{ds} = 14$$

$$\text{Resto} = N_{ss} - N_{ds} \times 14 = 224 - 15 \times 14 = \mathbf{14}$$

Esito delle elezioni:

1. Candidato A: 124 voti di preferenza
2. Candidato B: 111 voti di preferenza
3. Candidato C: 101 voti di preferenza
4. Candidato D: 87 voti di preferenza
5. Candidato E: 69 voti di preferenza
6. Candidato F: 52 voti di preferenza
7. Candidato G: 52 voti di preferenza
8. Candidato H: 45 voti di preferenza
9. Candidato I: 32 voti di preferenza
10. Candidato L: 28 voti di preferenza
11. Candidato M: 18 voti di preferenza
12. Candidato N: 14 voti di preferenza
13. Candidato O: 14 voti di preferenza
14. Candidato P: 12 voti di preferenza
15. Candidato Q: 10 voti di preferenza
16. Candidato R: 8 voti di preferenza
17. Candidato S: 7 voti di preferenza
18. Candidato T: 5 voti di preferenza

I delegati sono:

1. il presidente provinciale con 15 (= 14 + 1) voti congressuali
2. candidato A con 15 (= 14 + 1) voti congressuali
3. candidato B con 15 (= 14 + 1) voti congressuali
4. candidato C con 15 (= 14 + 1) voti congressuali

5. candidato D con 15 (= 14 + 1) voti congressuali
6. candidato E con 15 (= 14 + 1) voti congressuali
7. candidato F con 15 (= 14 + 1) voti congressuali
8. candidato G con 15 (= 14 + 1) voti congressuali
9. candidato H con 15 (= 14 + 1) voti congressuali
10. candidato I con 15 (= 14 + 1) voti congressuali
11. candidato L con 15 (= 14 + 1) voti congressuali
12. candidato M con 15 (= 14 + 1) voti congressuali
13. candidato N con 15 (= 14 + 1) voti congressuali
14. candidato O con 15 (= 14 + 1) voti congressuali
15. candidato P con 14 voti congressuali